



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.12.2001
COM(2001) 805 definitivo

2001/0319 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**RELATIVA ALLA POSIZIONE CHE LA COMUNITÀ DOVRÀ ADOTTARE
IN SENO AL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE ISTITUITO
DALL'ACCORDO EUROPEO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO
STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA CECA,
DALL'ALTRA, RIGUARDO ALL'ISTITUZIONE DI UN COMITATO
CONSULTIVO MISTO**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, prevede all'articolo 109 che il Consiglio di associazione possa decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Nella dichiarazione comune n. 12 dell'accordo europeo, relativa all'articolo 109, si è convenuto "che il Consiglio di associazione esaminerà la creazione di un meccanismo consultivo composto da membri del Comitato economico e sociale della Comunità e dalle controparti corrispondenti della Repubblica ceca".
3. La Commissione propone pertanto che il Consiglio di associazione istituisca un comitato consultivo misto che rappresenti i gruppi d'interesse economici e sociali di entrambe le Parti in risposta al vivo interesse dimostrato al riguardo dalle loro parti sociali rappresentate, per la Comunità, dal Comitato economico e sociale e, per la Repubblica ceca, dalle parti economiche e sociali ceche.
4. Il comitato consultivo misto proposto consentirà un dialogo tra le parti sociali della Comunità e della Repubblica ceca che risulterà ugualmente vantaggioso sia per le parti sociali ceche, le quali acquisiranno maggiore dimestichezza con il processo di consultazione all'interno del Comitato economico e sociale e con il dialogo tra le parti sociali dell'Unione europea in generale, che per le parti sociali dell'Unione europea, che coglieranno meglio la dimensione sociale delle riforme delle strutture economiche e sociali avviate nella Repubblica ceca. Il Consiglio di associazione può inoltre consultare il comitato consultivo misto prima di prendere decisioni in settori di manifesto interesse sociale. La consultazione del comitato, tuttavia, rimane a discrezione del Consiglio di associazione.
5. L'istituzione del comitato consultivo misto non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio della Comunità, poiché le spese dei partecipanti cechi e comunitari vengono coperte, rispettivamente, dalla Repubblica ceca e dal bilancio del Comitato economico e sociale.
6. In allegato figura il testo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994 riguardante la conclusione del summenzionato accordo europeo. Si invita il Consiglio ad adottare l'allegata proposta di decisione relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione con la Repubblica ceca.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**RELATIVA ALLA POSIZIONE CHE LA COMUNITÀ DOVRÀ ADOTTARE
IN SENO AL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE ISTITUITO
DALL'ACCORDO EUROPEO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO
STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA CECA,
DALL'ALTRA, RIGUARDO ALL'ISTITUZIONE DI UN COMITATO
CONSULTIVO MISTO**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom),

visto, in particolare, l'articolo 300, paragrafo 2, secondo e terzo commi, del trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione del 21 dicembre 1998 riguardante la conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra,

vista la proposta della Commissione,

Considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 109 del suddetto accordo europeo, il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.
- (2) Il dialogo e la cooperazione tra i gruppi d'interesse economici e sociali dell'Unione europea e della Repubblica ceca possono dare un contributo prezioso alla piena applicazione dell'accordo europeo.
- (3) Detta cooperazione dovrebbe svolgersi tra i membri del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e le parti economiche e sociali della Repubblica ceca,

DECIDE:

La posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto concerne l'istituzione di un comitato consultivo misto si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE N. /00

del Consiglio di associazione

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, del 2001, che modifica, mediante l'istituzione di un comitato consultivo misto, la decisione n. 1/95 che stabilisce il regolamento interno del Consiglio di associazione.

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, in particolare l'articolo 109,

Considerando che:

- (1) il dialogo e la cooperazione tra i gruppi d'interesse economici e sociali dell'Unione europea e della Repubblica ceca possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle relazioni UE-Repubblica ceca,
- (2) detta cooperazione tra i membri del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e le parti economiche e sociali della Repubblica ceca dovrebbe svolgersi attraverso l'istituzione di un comitato consultivo misto,
- (3) occorre quindi modificare in tal senso il regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con decisione 1/95,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti disposizioni vengono aggiunte al regolamento interno del Consiglio di associazione:

“Articolo 19

Comitato consultivo misto

È istituito un comitato consultivo misto incaricato di promuovere il dialogo e la cooperazione tra i gruppi d'interesse economici e sociali dell'Unione europea e della Repubblica ceca. Il dialogo e la cooperazione riguarderanno tutti gli aspetti economici e sociali delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica ceca inerenti all'attuazione dell'accordo europeo. Il comitato consultivo misto si pronuncerà sulle questioni sollevate in quest'ambito.

Articolo 20

Il comitato consultivo misto è composto da sette rappresentanti del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e da sette rappresentanti dei gruppi d'interesse economici e sociali della Repubblica ceca.

Il comitato consultivo misto svolge le sue attività previa consultazione del Consiglio di associazione o, per quanto concerne la promozione del dialogo tra i gruppi di interesse economici e sociali, di sua iniziativa.

I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo misto rifletta il più fedelmente possibile i vari gruppi d'interesse economici e sociali dell'Unione europea e della Repubblica ceca.

Il comitato consultivo misto è copresieduto da un membro del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e da un membro ceco.

Il comitato consultivo misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 21

Il Comitato economico e sociale delle Comunità europee da una parte e i gruppi d'interesse economici e sociali della Repubblica ceca dall'altra sostengono le rispettive spese di partecipazione alle riunioni del comitato e dei suoi gruppi di lavoro, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso il ceco, che sono a carico dei gruppi d'interesse economici e sociali della Repubblica ceca.

Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della Parte ospitante".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente :

I Segretari :

Per la Repubblica ceca :

Per la Comunità europea :